

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE



PSR
2014-2020
FRIULI VENEZIA GIULIA

MISURA 16 - COOPERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

ALLEGATO E – SCHEDE DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 788

Modificato con deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2018, n. 1797

Sommario

TIPI DI INVESTIMENTO	1
SCHEDE DEI TIPI DI INVESTIMENTO	3
Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)	3
Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)	7
Tipo di investimento 1.3 – Avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (6.2)	13
Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)	15
Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)	18
Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)	23
Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	25
Tipo di investimento 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (7.5)	28
Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (7.6)	30
Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)	33
Tipo di investimento 1.11 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali (8.5)	38

TIPI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti materiali, pubblici e privati, che possono essere realizzati in attuazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale sono riferiti a tipi di intervento già previsti da altre misure del Programma di sviluppo rurale e, in quanto tali, devono rispettare determinate condizioni specifiche.

Gli investimenti ammissibili sono dettagliati in sottointerventi e riepilogati nelle seguenti schede che esplicitano anche le condizioni specifiche in capo agli investimenti stessi o ai soggetti che li realizzano, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e del PSR. Nelle schede sono indicati anche le aliquote di contribuzione, i limiti di costo per singolo investimento e le specifiche categorie di costi ammissibili.

Infine, sono elencati i principi da adottare per la definizione dei parametri oggettivi di selezione e della soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti di investimento non potranno essere finanziati, da applicare nell'ambito delle procedure di individuazione dei soggetti privati e delle loro progettualità funzionali al completamento del partenariato e all'attuazione della strategia.

I parametri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali individuate con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di promozione del turismo rurale slow, di valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche, di valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive del territorio e di integrazione socio – economica, in coerenza con la strategia di

cooperazione per lo sviluppo territoriale proposta.

SCHEDA DEI TIPI DI INVESTIMENTO

Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)
Finalità
L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano. Nell'ambito delle strategie di cooperazione, inoltre l'investimento è finalizzato anche allo sviluppo dei mercati locali , quali filiere contraddistinte da pochi passaggi, che privilegiano il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale avviene a una distanza non superiore a 30 km dal luogo di produzione.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: imprese agricole individuali o societarie e le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
Costo minimo e massimo
Il costo minimo ammissibile dell'investimento è pari a: a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane); b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree. Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 500.000,00.
Sottointerventi ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili azioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende e allo sviluppo dei mercati locali, prevedono: a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, di serre, di strutture zootecniche e di fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, compresi interventi di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda; b) l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento, di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli, di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta (autoconsumo); c) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari: 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario; 2) impianti frutticoli, escluse le <i>short rotation</i> , le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali; 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo; 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali; 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale.

d) schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni.
Requisiti specifici di ammissibilità
<p>Ai fini dell'ammissibilità gli interventi:</p> <p>a) relativi all'efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);</p> <p>b) relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato; - hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie; - gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta; - qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo; <p>c) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;</p> <p>d) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;</p> <p>e) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).</p>
Sottointerventi non ammissibili
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:</p> <p>a) che prevedono le <i>short rotation</i> e colture dedicate a biomassa in genere;</p> <p>b) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;</p> <p>c) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.</p>
Costi ammissibili
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale; l'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata;</p> <p>b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;</p> <p>c) miglioramenti fondiari;</p> <p>d) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d), nel limite del 10 % di tali</p>

costi; f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
<p>I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:</p> <p>a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore;</p> <p>b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;</p> <p>c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;</p> <p>d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;</p> <p>e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;</p> <p>f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.</p> <p>Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario per i lavori agricoli, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario.</p> <p>I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.</p> <p>Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.</p> <p>Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario per i lavori agricoli.</p> <p>Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.</p>
Costi non ammissibili
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:</p> <p>a) l'acquisto di terreni.</p>
Tipo e aliquota di sostegno
L'aliquota di sostegno è pari al 40% del costo totale ritenuto ammissibile.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
<p>Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:</p> <p>a) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse;</p> <p>b) un dettagliato piano finanziario distinto per sotto interventi da realizzare;</p> <p>c) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;</p> <p>d) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati.</p> <p>e) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura.</p>

Documentazione da allegare alla domanda di saldo
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati; - per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria; - ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori; - per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità; - per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; - per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi; - dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente la descrizione dell'operazione realizzata.
Impegni essenziali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.
Impegni accessori
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.
Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio
<p>I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dello sviluppo di filiere corte e mercati locali (con preferenza per la vendita diretta dei prodotti aziendali) 2. delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici quali: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione uso del suolo (ristrutturazione immobili esistenti anziché nuove costruzioni); - miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente - diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento dei suoli; - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento; - migliore situazione nella depurazione scarichi dei processi produttivi aziendali; - efficientamento energetico dei processi produttivi (privilegiando quelli che minimizzano la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali); - migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi; 3. degli interventi realizzati da giovani (in ordine decrescente giovani al primo insediamento e giovani); 4. dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi; 5. del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnia; <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)
Finalità
<p>Il tipo di investimento è finalizzato al ripristino ed alla costituzione di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tramite la realizzazione di interventi aziendali non produttivi, cioè investimenti che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola o forestale, che possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli e che contribuiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare la frammentazione degli habitat, favorendo la realizzazione o ricostruzione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi, muretti a secco, bordure arboree od arbustive e stepping stones (pozze, stagni, prati); - migliorare la qualità delle acque, mediante la creazione di fasce arboree anche con funzione di fitodepurazione, soprattutto grazie alla loro capacità di rimuovere nutrienti (azoto e fosforo) provenienti dai suoli agricoli e presenti nelle acque sotterranee e di ruscellamento; - conservare la biodiversità, mediante la creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica, nonché mediante la ricostruzione di ecotoni di confine persi a causa dell'abbandono colturale; - salvaguardare la biodiversità intrinseca collegata agli habitat pratici recuperando fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene; - valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità; - ripristinare habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati ed enti pubblici territoriali.
Costo minimo e massimo
<p>Il costo minimo ammissibile è pari a: euro 5.000,00.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.</p>
Sottointerventi ammissibili
<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili i seguenti sottointerventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive, comprensive di fasce di rispetto, mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera; b) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni; c) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario; d) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco; e) ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva.
Requisiti specifici di ammissibilità
<p>Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.</p>
a) Specifiche tecniche relative al sottointervento a)
<ol style="list-style-type: none"> 1. I sottointerventi prevedono la costituzione della bordura arborea e/o arbustiva unitamente a una fascia di rispetto stabilmente inerbita non coltivata. 2. La bordura arborea e/o arbustiva deve essere costituita da una a un massimo di tre file con una distanza tra le

piante sulla fila non superiore a 1,5 metri, tra le file non superiore a 3 metri. La distanza tra le piante si assume dal centro del fusto delle specie arboree o dall'asse centrale delle specie arbustive. Le bordure devono essere costituite utilizzando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo" di cui all'allegato F. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie.

3. La superficie della bordura è calcolata moltiplicando la distanza tra le file, misurata tra i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive, per la lunghezza della bordura. Se la bordura è costituita da un'unica fila di specie arboree o arbustive, la larghezza della bordura si assume pari ad 1 metro.

4. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale plastico, biodegradabile, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.

5. Ai lati della bordura deve essere realizzata una fascia di rispetto stabilmente inerbita; la larghezza della fascia di rispetto varia da minimo un metro fino ad un massimo di 3 metri per ogni lato della bordura, ed è misurata dal centro del fusto per le specie arboree, o dall'asse centrale delle specie arbustive, più esterne. La parte di fascia di rispetto occupata dalla pacciamatura è considerata ammissibile ai fini del calcolo del sostegno.

6. Il sottointervento è ammissibile anche sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità prive di vegetazione arborea od arbustiva e mantenute come fasce inerbite, limitatamente alla costituzione delle bordure arboree o arbustive.

b) Specifiche tecniche relative al sottointervento b)

1. Il sottointervento prevede la realizzazione di una combinazione di superficie prativa e boscata; la parte boscata deve essere compresa tra il 10 ed il 30 % della superficie oggetto di impegno.

2. La porzione boscata è realizzata piantumando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo" di cui all'allegato F. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie.

3. Le piante devono essere disposte in gruppi isolati costituiti da almeno 12 esemplari. Non è ammissibile la disposizione delle piante in un unico filare. La distanza tra le piante, misurata dal centro del fusto, o dall'asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve essere superiore a 1,5 m.

4. La superficie della parte boscata è determinata sommando le superfici delle singole macchie. Il perimetro della macchia è determinato congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive.

5. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale biodegradabile, teli di materiale plastico, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.

6. La costituzione del prato deve essere realizzata utilizzando un miscuglio delle sementi delle specie di cui all'allegato F. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura devono indicare le specie del miscuglio. In alternativa il prato può essere costituito utilizzando il fiorume prelevato dai prati stabili censiti dalla legge regionale 9/05 o da habitat prativi di interesse comunitario (Formazione erbose cod. habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 7210, 7230). La provenienza del fiorume deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dal venditore o dal produttore. Qualora la provenienza delle sementi non sia certificabile, il contributo sarà rideterminato dall'Ufficio attuatore sulla base del parametro "semente normale".

7. Il numero di macchie varia in rapporto alla superficie oggetto di impegno (SOI), secondo il seguente schema:

SOI in ha	< 0,5	$0,5 \leq X \leq 1$	$1 < X \leq 3$	$3 < X \leq 5$	$5 < X \leq 10$	>10
N° min. macchie	1	2	3	5	1/ha	0,5/ha

c) Specifiche tecniche relative al sottointervento c)

1. Il sottointervento considerato prevede la realizzazione di pozze e laghetti; in considerazione della funzione ambientale e di abbeveratoi la dimensione è compresa tra 10 e 3.000 m², esclusa la fascia di rispetto.
2. La dimensione è valutata sulla base della superficie effettivamente impermeabilizzata.
3. Le sponde devono essere realizzate in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.
4. La profondità del laghetto non deve superare 1,5 m, e non deve essere inferiore a 1,00 m nel punto più profondo, piano di riferimento (altezza media del bordo superiore dell'opera);
5. Il bacino essere realizzato in maniera da garantire un'opportuna impermeabilizzazione del fondo e delle sponde mediante:
 - a) l'utilizzo teli o altri sistemi impermeabilizzanti;
 - b) l'opportuna lavorazione del fondo e delle sponde del bacino in caso di terreni argillosi o naturalmente impermeabili, in questo è necessario sia garantito l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata.
6. All'esterno del bacino deve essere realizzata una fascia di rispetto non coltivata stabilmente inerbita di una larghezza minima di 5 metri. La larghezza è misurata dal bordo esterno del telo impermeabilizzante oppure dalla sommità dell'argine, in caso di sua assenza.
7. Sono vietati l'utilizzo dell'acqua del bacino a fini irrigui e l'immissione di pesci o di animali domestici.

d) Specifiche tecniche relative al sottointervento d)

1. Il sottointervento d) prevede la ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco.
2. Sono ammissibili interventi che prevedono il ripristino di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti esistenti, senza alterazione della tipologia costruttiva e della funzione e senza alterazione dell'aspetto esteriore del muro originario.
3. Sui tratti in buono stato di conservazione deve essere effettuata la pulizia da erbe ed arbusti presenti.
4. Al fine di garantire la necessaria stabilità dei muri di sostegno a terrazzamenti è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio purché in conformità alle normative urbanistiche vigenti.
5. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora parte del manufatto risulti traslato rispetto all'originario sedime a causa di cedimenti del terreno, sono ammissibili limitati spostamenti rispetto all'assetto originario.
6. È ammissibile il recupero di parti di muretto parzialmente o completamente crollati al fine di recuperare il manufatto originario. Qualora non sia possibile determinare con certezza l'altezza originaria dell'opera si fa riferimento ai tratti di manufatto contigui ancora presenti o, qualora non sia possibile alle tipologie costruttive storicamente presenti nell'area.
7. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

e) Specifiche tecniche relative al sottointervento e)

1. Il sottointervento e) prevede il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie presenti l'asportazione della biomassa di risulta e il ripristino del cotico erboso. Le superfici oggetto di intervento a prato o pascolo sono caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree superiore al 10%; tali superfici non devono essere classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Sottointerventi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:		
a) "la realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera" realizzate su superfici vincolate dallo standard BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva;		
b) "la realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni" sulle superfici condotte a prato o pascolo permanente.		
c) "il ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" in aree classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.		
Costi ammissibili		
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, i costi relativi ai sottointerventi ammissibili sono determinati applicando i costi standard per unità di superficie (mq di opere realizzate) come specificati nella seguente tabella:		
Sotto-intervento	Descrizione	Costo standard euro / mq
a	Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive	3,75
	Realizzazione fasce di rispetto	0,20
b	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, semente normale	0,60
	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, fiorume certificato	0,70
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, semente normale	0,90
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, fiorume certificato	0,95
c	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	26,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	13,00
	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	20,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	6,50
d	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00
	Ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (nei muretti segna-confine l'intervento è stimato nel 50% per ogni lato)	17,00
e	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono	0,50
Limitatamente ai beneficiari pubblici, sono altresì ammissibili i costi generali quali parcelle per onorari di professionisti e consulenti, nel limite del 10% del costo complessivo di realizzazione delle operazioni.		
Costi non ammissibili		
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:		
a) i costi relativi alle operazioni realizzate in economia mediante il ricorso a personale e risorse interne;		
b) i contributi in natura.		
Per i sottointerventi d) ed e) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima del sopralluogo da parte dell'ufficio attuatore per la verifica della consistenza iniziale delle opere.		
Tipo e aliquota di sostegno		
L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo totale ritenuto ammissibile.		
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))		
Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:		
1. documentazione di dettaglio indicata all'articolo 14, comma 3, lettere a) e b) del bando;		
2. mappa catastale con indicazione delle particelle sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata la superficie oggetto di impegno (SOI);		
3. tabella con indicazione, per singola particella catastale oggetto di intervento, della superficie oggetto di impegno (SOI) espressa in mq, destinazione d'uso del terreno espressa con il codice colturale e titolo di		

condizione;
4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento degli investimenti e la localizzazione dei sottointerventi.
Impegni essenziali
<p>1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:</p> <p>a) per il sottointervento b):</p> <p>1) rispettare la percentuale minima della superficie della macchia (10 %);</p> <p>b) per il sottointervento c):</p> <p>1) comunicare all'Ufficio attuatore l'effettuazione dello scavo e la predisposizione del sistema di impermeabilizzazione, prima del riempimento dell'invaso, ai fini dell'esecuzione dei controlli;</p> <p>2) garantire l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante.</p>
Impegni accessori
<p>1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 34 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:</p> <p>a) per i sottointerventi da a) a c): mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente inerbita, mediante l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;</p> <p>b) per il sottointervento a):</p> <p>1) provvedere al rimpiazzo delle fallanze nella bordura;</p> <p>2) rispettare il sesto di impianto indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.</p> <p>3) rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.</p> <p>4) predisporre il sistema di pacciamatura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 4.</p> <p>5) rimuovere il telo pacciamante di cui sopra entro il quarto anno dall'impianto, se non è biodegradabile.</p> <p>c) per il sotto intervento b):</p> <p>1) rispettare il rapporto tra macchia e radura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 1.</p> <p>2) rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della macchia indicata nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.</p> <p>3) rispettare il numero minimo di esemplari e la disposizione nelle macchie indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 3.</p> <p>4) predisporre il sistema di pacciamatura come indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 5.</p> <p>5) rimuovere il telo pacciamante di cui sopra entro il quarto anno, se non è biodegradabile.</p> <p>6) utilizzare il miscuglio di sementi indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 6.</p> <p>7) rispettare il numero di macchie in rapporto alla superficie indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 7.</p> <p>8) provvedere al rimpiazzo delle fallanze nelle macchie.</p> <p>d) per il sotto intervento c):</p> <p>1) realizzare le sponde indicate nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 3 in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.</p> <p>2) rispettare la profondità massima dell'invaso indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 4.</p> <p>3) garantire la funzionalità dell'opera mediante il mantenimento dell'impermeabilità dell'invaso con i sistemi indicati nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 5, per l'intero periodo di durata dell'impegno.</p>

- 4) realizzare la fascia di rispetto non coltivata, indicata nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 6, stabilmente inerbita, di una larghezza minima di 5 metri.
- e) per il sottointervento d): mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 30, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni;
- f) per il sottointervento e): garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 30.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione, per gli interventi che ricadono prevalentemente all'interno di aree con particolari vincoli naturali o ambientali, quali le aree Natura 2000 o le aree naturali protette (Parchi e riserve naturali), le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o che presentano delle criticità ambientali, quali le ZVN;
- del vantaggio degli interventi valutato in termini ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici anche in relazione alla tipologia e al dimensionamento dell'operazione;
- dell'età del richiedente, per gli interventi realizzati da giovani con priorità a quelli realizzati da giovani al primo insediamento;
- della tipologia di beneficiario, per gli interventi realizzati da Enti gestori di aree naturali protette e aree Natura 2000, da imprese agricole e da altri beneficiari pubblici.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.3 - Avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (6.2)
Finalità
L'intervento è finalizzato a sostenere l'avviamento, o start-up, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali da parte di persone fisiche, nonché da parte di agricoltori o coadiuvanti familiari che intendono diversificare la loro attività.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) agricoltori singoli o associati; b) coadiuvanti familiari; c) persone fisiche residenti in aree rurali B, C e D che intendono avviare un'impresa in area C.
Entità del premio
Il sostegno è erogato in forma di premio pari a euro 10.000,00, unicamente a saldo, ovvero successivamente alla data di completamento del Piano aziendale.
Sottointerventi ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che consistono nell'avviamento delle seguenti attività: a) fattorie didattiche di cui all'articolo 23 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, b) fattorie sociali di cui all'articolo 23 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, c) utilizzo delle strutture di un'impresa agricola per attività consistenti in servizi alla persona (educativi, assistenziali, per il tempo libero, culturali, ricreativi, digitali). d) attività di vendita al dettaglio, in locali commerciali specializzati, di prodotti alimentari tipici non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Requisiti di ammissibilità specifici
Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento: a) le attività previste nel Piano sono realizzate nelle aree rurali C della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; b) per le operazioni, indicate nel Piano aziendale, che prevedono interventi realizzati su beni immobili o comunque ad essi inerenti, il beneficiario è proprietario o titolare di altro diritto reale coerente con la tipologia di intervento prevista oppure titolare di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni o trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale; c) per i sottointerventi di cui alla lettera c) del precedente riquadro l'attività è realizzata in locali commerciali multiservizio all'interno del centro aziendale di un'impresa agricola.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b)
Il beneficiario allega un piano di sviluppo aziendale, redatto in conformità all'allegato G, contenente i seguenti elementi: a) carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere; b) una dettagliata descrizione dell'attività che si intende avviare; c) l'individuazione degli adempimenti necessari per l'avvio delle nuove attività; d) una descrizione delle azioni e degli investimenti previsti, comprensiva del costo complessivo necessario per realizzare l'attività. e) le eventuali attività formative e di consulenza; f) il cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati; g) la previsione della situazione post-investimento; h) la previsione di unità lavorative che saranno eventualmente assunte, a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione da allegare alla domanda di saldo
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
<ul style="list-style-type: none"> a) dichiarazione del beneficiario attestante che tutti gli interventi previsti nel Piano Aziendale sono stati correttamente attuati; b) dimostrazione dell'effettivo inizio delle attività previste e, ove ricorra il caso, dell'iscrizione alla CCIAA. Per quanto attiene le fattorie sociali e didattiche dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento della qualifica di fattoria didattica e/o sociale ai sensi degli artt. 3 e 9 del Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'art. 23 della L. R. 04.06.2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), approvato con decreto del Presidente della Regione 06.03.2015, n. 47/Pres..
Impegni essenziali
Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
<ul style="list-style-type: none"> a) per i sottointerventi di cui alle lettere a) e b), ottenere dall'ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 entro la conclusione entro la data di completamento del Piano Aziendale; b) per i beneficiari di sottointerventi di cui alle lettere c) e d) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale, ove pertinente.
Impegni accessori
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.
Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio
<p>I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della tipologia di settore: privilegiando in ordine decrescente lo sviluppo di servizi per la popolazione rurale, le fattorie sociali, quelle didattiche e la vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari; • delle caratteristiche del richiedente: privilegiando i giovani; • degli obiettivi del piano aziendale: in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)
Finalità
L'intervento è finalizzato ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) imprese agricole individuali o societarie; b) micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, di utilizzazioni boschive iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
Sottointerventi ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi finalizzati alla produzione e vendita a terzi di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), come di seguito indicati: a) sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa; b) miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata; c) sviluppo e l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia; d) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti.
Requisiti di ammissibilità specifici
Sono ammissibili investimenti finalizzati alla produzione e alla vendita dell'energia a terzi. a) una capacità di produzione energetica annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda richiedente; b) in caso di realizzazione ex novo, non devono avere una capacità di produzione superiore ad 1 MW, ridotta a 0,3 MW per gli impianti funzionanti a digestione anaerobica; c) qualora si tratti di impianti cogenerativi, devono prevedere l'utilizzo, compreso l'autoconsumo, di almeno il 50% dell'energia termica; d) qualora destinati principalmente alla produzione di energia elettrica a partire da biomasse organiche, devono essere dotati di separatore delle sostanze solido – liquide; e) qualora si tratti di impianti ad energia solare, sia fotovoltaici sia per produzione di calore, non devono consumare suolo; f) devono rispettare la normativa vigente in termine di qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione anche i piani di qualità dell'aria laddove esistenti; g) idroelettrici sono realizzati nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
Sottointerventi non ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili: a) acquisto di terreni e beni immobili; b) manutenzione ordinaria; c) che non prevedono la vendita dell'energia prodotta; d) che prevedono l'utilizzo di produzioni agricole dedicate; e) di impianto di piante annuali; f) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature; g) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.

Costi ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a: Per la realizzazione di impianti ex novo sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;</p> <p>b) realizzazione di strutture ed opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia di fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a);</p> <p>c) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti;</p> <p>d) costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 % di tali costi;</p> <p>e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;</p> <p>f) acquisto dei seguenti beni immateriali:</p> <p>1) software;</p> <p>2) brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.</p> <p>Per gli impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita a terzi di energia da FER sono ammissibili i costi di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e) nonché i costi sostenuti per:</p> <p>a) acquisto di biotrituratori o macchinari similari;</p> <p>b) realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;</p> <p>c) miglioramento o realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;</p> <p>d) adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;</p> <p>e) realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;</p> <p>f) realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;</p> <p>g) adeguamento di impianti per recupero e vendita dell'energia termica comprensivo di reti di distribuzione;</p> <p>h) acquisto di cippatrice o pellettatrice al servizio dell'impianto esistente;</p> <p>i) integrazione o miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata.</p>
Costi non ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <p>a) gli interventi su fabbricati propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, compresa la rimozione e la costruzione di coperture;</p> <p>b) la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti.</p>
Tipo e aliquota di sostegno
<p>Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di de minimis.</p> <p>Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:</p> <p>a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% del costo ritenuto ammissibile;</p> <p>b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile;</p> <p>c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 50% del costo ritenuto ammissibile;</p> <p>d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60% del costo ritenuto ammissibile.</p>
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b)
a) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o

<p>delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;</p> <p>b) dichiarazione sostitutiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni;</p> <p>c) copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;</p> <p>d) copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;</p> <p>e) per le imprese di utilizzazione boschive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), dichiarazione attestante di essere micro o piccola impresa;</p> <p>f) nel caso di realizzazione di reti extra aziendali per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, le autorizzazioni, rilasciate dai proprietari dei terreni interessati dal passaggio della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete;</p> <p>g) per opere a misura dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari; nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario.</p>
<p>Impegni essenziali</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.</p>
<p>Impegni accessori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.</p>
<p>Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio</p> <p>I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza dell'impianto: privilegiando impianti di piccole dimensioni; • caratteristiche del richiedente: per gli interventi realizzati da giovani e IAP; • fonte energetica utilizzata: privilegiando il recupero di reflui zootecnici; • maggior percentuale di utilizzo dell'energia termica. <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)¹
Finalità
L'intervento è finalizzato a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: imprese agricole, individuali o societarie, che propongono interventi finalizzati all'avvio o al potenziamento della diversificazione in attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale, anche qualora il referente per l'attività agriturbistica o didattica/sociale sia una figura diversa dal titolare, cioè si tratti di un coadiuvante familiare o di un socio di società semplice o del preposto alla conduzione in una società di capitali incluse le cooperative sociali che svolgono anche attività di tipo agricolo ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
Sottointerventi ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, con riferimento alle varie forme di diversificazione sono ammissibili sottointerventi che prevedono: a) Agricoltura sociale: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività sociali (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi; 2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio; 3. acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento e la fruizione delle attività sociali ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti e l'acquisto di animali destinati alle attività sociali; 4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche. b) Fattorie didattiche: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione, recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività didattiche e ricreative (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi; 2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e ricreative; 3. acquisto delle attrezzature e arredi nuovi, per l'allestimento e la fruizione delle attività didattiche e ricreative, acquisto di animali destinati alle attività didattiche; 4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche e attrezzature connesse; 5. realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse incluso l'eventuale acquisto dei relativi terreni. c) Agriturismo: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione, ampliamento, recupero e ristrutturazione, adeguamento di edifici e di aree di sosta e per il parcheggio, rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi. Le nuove costruzioni sono ammissibili se rispondenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis della legge regionale 25/96;

¹ Scheda modificata con DGR n. 1797/2018

<p>2. acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità. Per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione;</p> <p>3. realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.);</p> <p>4. creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.</p>
Requisiti di ammissibilità specifici
<p>a) l'acquisto di animali per finalità sociali o didattiche è ammissibile purché privo di finalità produttive dirette;</p> <p>b) l'acquisto di attrezzature e beni mobili per gli agriturismi, sono finalizzate all'attività ricettiva destinata all'ospitalità;</p> <p>c) gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);</p> <p>d) l'acquisto di terreni da adibire allo svolgimento delle attività didattiche del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno e in funzione delle operazioni ammissibili di cui all'articolo 9 è ammissibile entro i seguenti limiti:</p> <p>a) 10 per cento del costo totale dell'investimento relativo ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;</p> <p>b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.</p> <p>Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;</p> <p>e) L'acquisto di fabbricati è ammesso se:</p> <p>1) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;</p> <p>2) è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;</p> <p>3) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;</p> <p>4) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;</p> <p>5) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;</p> <p>6) L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.</p> <p>A dimostrazione dei requisiti di cui sopra 5, il beneficiario allega:</p> <p>a) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);</p> <p>b) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5).</p>
Sottointerventi non ammissibili
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <p>a) la manutenzione ordinaria;</p> <p>b) l'impianto di piante annuali;</p> <p>c) la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;</p> <p>d) l'acquisto di soli beni immobili.</p>
Costi ammissibili
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

<p>a) costruzione, ampliamento limitatamente agli agriturismi, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari;</p> <p>b) miglioramenti fondiari qualora strettamente legati all'intervento;</p> <p>c) acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>d) acquisto di animali, commisurati numericamente alle esigenze e destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali (ovvero privi di finalità produttive dirette);</p> <p>e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in coerenza con il tipo di intervento programmato, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;</p> <p>f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;</p> <p>g) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - software; - creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche; - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>I contributi in natura, di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013 e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno; 2. consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali; 3. sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda; 4. sono previsti nel prezzario regionale dei lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; 5. il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente; 6. gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria. <p>Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario per i lavori agricoli.</p>
<p>Costi non ammissibili</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo; - per gli agriturismi, l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo per esercizi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno per cui è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione.
<p>Tipo e aliquota di sostegno</p> <p>Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.</p> <p>Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base al tipo di modalità di diversificazione e di beneficiario come di seguito indicato:</p>

<p>a) agricoltura sociale e fattorie didattiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 80% 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 70% 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): 60% 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 70% <p>b) agriturismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 50% 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): 40% 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 50%.
<p>Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b)</p> <p>Relazione tecnico - economica con descrizione degli investimenti programmati, e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. descrizione della situazione iniziale dell'azienda; 2. motivazione, descrizione e quantificazione dei singoli sottointerventi proposti; 3. quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture; 4. cronoprogramma su base semestrale.
<p>Documentazione da allegare alla domanda di saldo</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati; 2. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria; 3. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori; 4. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità; 5. riconoscimento qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPRReg 047/2015 da parte dell'ERSA; 6. riconoscimento qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPRReg 047/2015 da parte dell'ERSA 7. estremi di avvenuta iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96; in relazione all'operazione oggetto del sostegno, dichiarazione del beneficiario riportante gli estremi di avvenuta presentazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25/96 della Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica presso il Comune competente. Nel caso di interventi finalizzati al potenziamento di attività agrituristica già esistente senza variazioni della stessa, dichiarazione del beneficiario riguardante l'avvenuto riconoscimento dell'attività medesima per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 25/96.
<p>Impegni essenziali</p> <p>Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere, se non già ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno, il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPRReg 047/2015 dall'ERSA, se pertinente; 2. ottenere, se non già ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno, il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPRReg 047/2015 dall'ERSA, se pertinente.
<p>Impegni accessori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.</p>
<p>Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio</p>

I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della forma di diversificazione: priorità ad interventi a finalità sociale e didattica;
- dei metodi e delle pratiche di produzione: priorità a chi pratica l'agricoltura biologica, a chi aderisce a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria;
- del recupero del patrimonio edilizio esistente;
- delle caratteristiche del richiedente: favorendo gli interventi realizzati da imprenditoria giovanile e femminile;
- dell'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP);
- del miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)
Finalità
L'intervento è finalizzato a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettivo di incentivare, partendo da prodotti di origine aziendale, lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono imprese agricole, individuali o societarie.
Sottointerventi ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> a) realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto; b) la realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile; d) L'acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra: <ul style="list-style-type: none"> 1) software; 2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche; 3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
Requisiti di ammissibilità specifici
Gli interventi sono finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.
Sottointerventi non ammissibili
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisto di terreni; b) la manutenzione ordinaria; c) interventi che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato; d) interventi inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda;
Costi ammissibili
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> a) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi; b) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene; c) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi; d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

Costi non ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili: a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria.
Tipo e aliquota di sostegno
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% del costo ritenuto ammissibile; b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile; c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 50% del costo ritenuto ammissibile; d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60% del costo ritenuto ammissibile.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
Progetto di sviluppo di nuovi prodotti che contiene: a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando: 1) la situazione aziendale di partenza; 2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda; 3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraaziendale delle stesse e le relative percentuali previste; 4) le modalità di realizzazione a livello aziendale; b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.
Impegni essenziali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.
Impegni accessori
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.
Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio
I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione: <ul style="list-style-type: none"> • dei metodi e delle pratiche di produzione: adesione all'agricoltura biologica, a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria; • delle caratteristiche del richiedente: interventi realizzati da giovani; • delle caratteristiche del prodotto: privilegiando quelli che utilizzano materie prime di derivazione aziendale; • dell'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP). <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)
Finalità
<p>La tipologia di investimento è finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica, sostenendo investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base locali, includendo quelli connessi al tempo libero e alla cultura.</p> <p>L'intervento si prefigge, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive, turistiche, ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche presenti in tali aree, nonché il miglioramento delle condizioni professionali e l'incremento delle opportunità d'impiego per i giovani nelle zone rurali.</p>
Beneficiari
<p>I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:</p> <p>soggetti pubblici, società cooperative, micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, anche in forma associata, associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare (microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).</p>
Costo massimo
<p>Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.</p>
Sottointerventi ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono l'erogazione di servizi di base alla popolazione residente e ai turisti come di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi di prima necessità alla popolazione residente e ai turisti, come, a titolo esemplificativo: centri polifunzionali o multiservizi, centri ricettivi, centri di aggregazione, punti informativi ed espositivi; b) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi con finalità sociale o per lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale; c) interventi finalizzati a realizzare o ad attrezzare spazi fisici da destinare a iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali.
Requisiti di ammissibilità specifici
<p>Sono ammissibili gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00; b) finalizzati all'erogazione di servizi nei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> 1. sociale, ivi compresi gli orti sociali; 2. culturale; 3. turistico; 4. ricreativo; 5. altri ambiti coerenti con le finalità della tipologia di investimento
Sottointerventi non ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di manutenzione ordinaria; b) di impianto di piante annuali;

<ul style="list-style-type: none"> c) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature; d) relativi al solo acquisto di beni immateriali; e) relativi all'acquisto di terreni e di fabbricati; f) che prevedono la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività di erogazione dei servizi
Costi ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione del servizio, compresa la realizzazione degli impianti tecnologici e di messa in sicurezza; b) acquisto di impianti e attrezzature nuove funzionali alle attività di erogazione di servizi negli ambiti indicati; c) costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile; d) acquisto dei seguenti beni immateriali: <ul style="list-style-type: none"> - software; - creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio; - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; - servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.
Costi non ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo; b) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo; c) l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo; d) i contributi in natura.
Tipo e aliquota di sostegno
<p>Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.</p> <p>Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile; b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
<p>Relazione che descriva: la situazione socio-economica del territorio nel quale si realizza l'investimento; i contenuti del progetto e gli obiettivi che si intendono perseguire specificando l'ambito di intervento; la descrizione delle eventuali sinergie tra soggetto pubblico e altri soggetti che si prevedono di attivare. La relazione inoltre esplicita se il servizio attivato è un nuovo servizio non presente nel territorio comunale di riferimento, se sono previsti interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e se è previsto l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.</p> <p>Documentazione attestante l'eventuale sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato indicando l'ambito in cui opera la collaborazione e come la stessa si concretizza.</p>
Impegni essenziali
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, sono previsti i seguenti impegni essenziali specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito; b) attivare il servizio previsto entro dodici mesi dalla conclusione dell'investimento.
Impegni accessori
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.</p>

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione di:

1. tipologia dei soggetti beneficiari, con priorità per i soggetti pubblici e, in caso di soggetti privati, con priorità per le iniziative proposte da imprenditoria giovanile;
2. attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati;
3. livello di efficienza energetica degli edifici;
4. l'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (7.5)
Finalità
La tipologia di investimento è finalizzata a recuperare e valorizzare una rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: Enti locali territoriali, proprietà collettive, enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali
Costo massimo
Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala. Qualora siano previsti più interventi nell'ambito della strategia riconducibili alla medesima categoria di operazione, ai fini del riconoscimento del costo massimo ammissibile, gli interventi devono essere funzionalmente autonomi oltre che coerenti con la logica intercomunale.
Sottointerventi ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi riguardanti percorsi intercomunali individuati su tracciati già esistenti e preferibilmente su viabilità a fondo naturale, per una percorribilità slow, a piedi, in bicicletta e a cavallo, e che potranno contemplare anche tratti da percorrere in barca utilizzando vie d'acqua, sempre nell'ottica di una fruizione slow e sostenibile, come di seguito elencati: a) individuazione di itinerari in una logica di progettualità intercomunale; b) recupero e sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, finalizzati al miglioramento della percorribilità degli stessi, realizzazione di nuove tratte funzionali a dare continuità all'itinerario o a collegare più itinerari; c) realizzazione e posizionamento della segnaletica e di pannelli informativi lungo i percorsi; d) sistemazione di aree con installazione di attrezzature funzionali alla sosta e all'approdo (panchine, punti luce, fontanelle, piccoli punti di attracco, ecc.); e) recupero e adeguamento di locali per la sosta o il pernottamento degli escursionisti; f) recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi, anche in condizione di rudere (cappelle, edicole, fontane, muretti, ponticelli, manufatti di matrice rurale, ecc.).
Requisiti di ammissibilità specifici
Sono ammissibili gli interventi: a) che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00;
Sottointerventi non ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono ammissibili interventi: a) di asfaltatura di viabilità ordinaria; b) di manutenzione ordinaria; c) relativi all'acquisto di terreni e di fabbricati; d) che prevedono la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo.
Costi ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) lavori di sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, anche mediante interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale, e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento tra quelli esistenti o tra più itinerari; b) acquisizione di materiali e attrezzature nuove e loro installazione;

<ul style="list-style-type: none"> c) recupero e adeguamento di locali in edifici esistenti da destinare a ricettività temporanea; d) recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale; e) spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile.
Costi non ammissibili
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo; b) l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo; c) i contributi in natura.
Tipo e aliquota di sostegno
<p>Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.</p> <p>L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.</p>
Impegni essenziali
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, è previsto il seguente impegno essenziale specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il bene oggetto degli interventi è fruibile da tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.
Impegni accessori
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.</p>
Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio
<p>I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dimensione dell'ambito territoriale interessato dalla rete dei percorsi, privilegiando gli ambiti più vasti; 2. localizzazione dell'investimento, con priorità per le aree di pregio naturalistico e le aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico; 3. tematismo dell'itinerario; 4. livello di integrazione con i settori produttivi, in primis quello agricolo; 5. livello di integrazione con attività culturali o didattico-ricreative; 6. impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP). <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (7.6)²
Finalità
La tipologia di investimento è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, con l'obiettivo di recuperare un patrimonio, quello di matrice rurale, che rischia di scomparire, ma che se adeguatamente recuperato e valorizzato rappresenta una risorsa importante non solo per il suo valore culturale e documentale, ma anche per il potenziale contributo al processo di riqualificazione dei territori rurali della regione per una loro maggiore attrattività e quindi di sviluppo socioeconomico e di crescita sostenibile delle zone rurali.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) agricoltori; b) altri soggetti privati; c) beneficiari pubblici I beneficiari sono proprietari del bene immobile oggetto della domanda di sostegno. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
Costo massimo
Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.
Sottointerventi ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono opere edilizie di recupero, riqualificazione e riuso di beni significativi dell'architettura rurale, intesi quali beni immobili di rilevante interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente.
Requisiti di ammissibilità specifici
1. Sono ammissibili gli interventi che riguardano beni immobili: a) realizzati prima dell'anno 1967; b) appartenenti ad una delle seguenti tipologie: 1) edifici sparsi di utilizzo imprenditoriale legati allo sfruttamento dell'acqua, a titolo esemplificativo mulini, battiferro; 2) edifici per la conservazione o lavorazione dei prodotti agricoli, a titolo esemplificativo fienili, essicatoi, magazzini, "canevon", "folador", staveli; 3) strutture per il ricovero animali, a titolo esemplificativo stalle; 4) strutture per il ricovero dei mezzi, a titolo esemplificativo cavane; 5) strutture rurali appartenenti a insediamenti di utilizzo stagionale, a titolo esemplificativo malghe, "planine"; 6) insediamenti rurali sparsi, a titolo esemplificativo casali; 7) strutture produttive e annessi rustici in complessi monumentali isolati o ai margini dei borghi c) che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00.

² Scheda modificata con DGR n. 1797/2018

<p>2. Ai fini dell'attestazione dell'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico i beni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuati nello strumento urbanistico comunale per lo specifico valore documentale, architettonico e paesaggistico e oggetto di specifiche disposizioni e altresì coerenti con la descrizione dei morfotipi agro-rurali e degli insediamenti storici originari "compatti" e "lineari" del Piano Paesaggistico Regionale, oppure; b) catalogati nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale PAtrimonio Culturale (ERPAC), oppure; c) individuati da indagini sui catasti storici (Censo provvisorio, 1811/22 e Censo stabile 1831, 1843, 1851) o sugli IGM storici o sulla carta di Anton von Zach (Kriegskarte, 1798-1805), oppure; d) compresi in complesso architettonico di interesse storico-artistico vincolato ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). <p>3. Gli interventi che prevedono l'impiego del legno dovranno essere eseguiti utilizzando materiale certificato per la gestione forestale sostenibile, quale ad esempio PEFC, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia.</p> <p>4. Qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e dai relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.</p>
<p>Sottointerventi non ammissibili</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di manutenzione ordinaria; b) interventi riguardanti beni appartenenti ad una delle seguenti categorie tipologiche: <ul style="list-style-type: none"> 1) ville, castelli e altri complessi monumentali, 2) edifici in linea interni ai borghi storici; 3) architetture religiose.
<p>Costi ammissibili</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso dei beni immobili, comprensivi degli interventi di adeguamento o realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari e di recupero o restauro delle attrezzature storicamente integrate nel manufatto; b) spese generali collegate alle spese di cui al punto precedente, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile; c) acquisto dei seguenti beni immateriali: <ul style="list-style-type: none"> 1) realizzazione di materiale informativo; 2) creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.
<p>Costi non ammissibili</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisto di arredi; b) i contributi in natura.
<p>Tipo e aliquota di sostegno</p> <p>Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.</p> <p>Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile;

b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
Relazione sul bene immobile oggetto dell'investimento, predisposta da un tecnico abilitato, che comprovi l'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico e corredata dalla documentazione di attestazione dell'interesse. La relazione descrive il bene in quanto significativo dell'architettura rurale, indicando anche l'anno o il periodo di realizzazione; inoltre, descrive il rapporto del bene con il contesto in cui è inserito, dal punto di vista paesaggistico e architettonico; è corredata da elaborati grafici, documentazione fotografica dello stato di fatto, mappe e documenti storici, inquadramento territoriale e dà contezza delle Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e di valorizzazione delle architetture rurali di cui all'allegato J. La relazione inoltre indica come verrà riutilizzato il bene al termine dell'intervento, esplicitando, nel caso di intervento attuato da soggetto pubblico, come sarà garantita la fruizione del bene da parte di soggetti diversi dal proprietario;
Impegni essenziali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, sono previsti i seguenti impegni essenziali specifici: <ul style="list-style-type: none"> a) utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia; b) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.
Impegni accessori
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, è previsto il seguente impegno accessorio specifico: <ul style="list-style-type: none"> a) qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.
Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio
I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione di: <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia dei beneficiari: agricoltori, altri soggetti privati, beneficiari pubblici; 2. livello di efficienza energetica degli edifici; 3. localizzazione dell'investimento in aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)
Finalità
La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere l'imboschimento e la creazione di aree boscate nelle aree agricole e non agricole di pianura per conseguire positivi effetti in termini di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, d'incremento della biodiversità oltre che per contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico e per creare condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.
Beneficiari
<p>1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono soggetti pubblici o privati anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'intervento finanziato.</p> <p>2. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.</p> <p>3. Sono esclusi dall'aiuto i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.</p>
Costo minimo e massimo
<p>Il costo totale ammesso, comprensivo delle spese generali e dei contributi in natura, non può eccedere:</p> <p>a) euro 4.000,00/ettaro per imboschimento con specie a rapido accrescimento;</p> <p>b) euro 6.500,00/ettaro per imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno.</p> <p>Il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.</p>
Sottointerventi ammissibili
<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono:</p> <p>a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni;</p> <p>b) realizzazione di arboreti naturaliformi costituiti esclusivamente da specie autoctone di cui all'allegato P, con durata non inferiore a venti anni;</p> <p>c) realizzazione di arboreti da legno puri o misti finalizzati alla produzione di legname di pregio, con durata non inferiore a venti anni;</p> <p>d) realizzazione di impianti arborei policiclici con la compresenza di cloni di pioppo, con durata non inferiore a venti anni.</p> <p>Il termine del ciclo vegetativo è fissato al 10 novembre di ogni anno.</p>
Requisiti specifici di ammissibilità
<p>1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.</p> <p>a) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi a)</p> <p>1. La realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni, è ammessa all'aiuto nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o più particelle catastali, è di 0,50 ettari;</p> <p>b) la superficie ammissibile a finanziamento è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie all'impianto;</p> <p>c) viene presentato un piano di coltura e conservazione, così come previsto dall'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);</p> <p>d) la densità di impianto è compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro.</p>

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è ammissibile la piantagione di pioppo (*Populus* specie plurime) e sue varietà clonali, in mescolanza tra loro o in purezza, alle seguenti condizioni:
- a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria controllati, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale o quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorità competenti;
 - b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000;
 - c) per superfici imboschite superiori a 200 ettari, viene assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10 per cento della superficie oggetto di intervento;
 - d) i cloni a maggiore sostenibilità ambientale sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto.
- b) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi b), c) e d)
1. Ai fini dell'ammissibilità i sottointerventi di cui alle lettere b), c) e d) soddisfano i seguenti requisiti:
- a) sono realizzati nelle superfici agricole e non agricole della regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) interessano una superficie imboschita non inferiore a 0,50 ettari;
 - c) prevedono la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologico-stazionali delle aree designate; le specie impiegate sono, pertanto, quelle tipiche dei boschi planiziali e collinari del Friuli Venezia Giulia, riportate nell'elenco di cui all'allegato F; oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura, quali: pioppo (*Populus* specie plurime) e sue varietà clonali, Platano ibrido (*Platanus x acerifolia*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*, *M. alba*);
 - d) nel caso di superfici imboschite superiori a 200 ettari, assicurano una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento;
 - e) assicurano una densità di impianto compresa tra un minimo di 230 e un massimo di 1430 piante per ettaro, di cui arbusti, scelti tra quelli elencati nell'allegato F, in quantità massima non superiore al 20% e, nel caso di piantagioni policicliche, cloni di pioppo in quantità massima non superiore al 10% sul numero totale delle piante messe a dimora;
 - f) nelle ZSC e ZPS della rete Natura 2000, sono realizzate esclusivamente con l'impiego delle specie consentite dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore.

Sottointerventi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:
- a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
 - b) gli interventi attuati nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
 - c) gli interventi attuati in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
 - d) consistenti in impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
 - e) consistenti in impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
 - f) consistenti in impianti di alberi di Natale.

Costi ammissibili
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili:
<p>1. per la realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento (sottointervento a)) i costi relativi a:</p> <p>a) fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;</p> <p>b) l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento dei filari, trasporto;</p> <p>c) altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);</p> <p>d) sostituzione (durante il primo anno dall'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.</p> <p>2. per la realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni (sottointerventi b), c) e d)) i costi relativi a:</p> <p>a) fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;</p> <p>b) impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;</p> <p>c) altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e <i>shelter</i> contro il pascolo brado e della fauna selvatica, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorrizzazione);</p> <p>d) sostituzione (durante il primo anno d'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.</p>
Costi non ammissibili
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono previsti costi non ammissibili specifici.
Tipo e aliquota di sostegno
<p>Per la realizzazione degli investimenti si applicano le seguenti aliquote di sostegno:</p> <p>a) l'80 per cento del costo ammissibile per l'imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni, nell'ambito degli investimenti di cui al punto 1.4;</p> <p>b) il 100 per cento del costo ammissibile per gli altri investimenti.</p>
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
<p>Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:</p> <p>1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:</p> <p>a) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</p> <p>b) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;</p> <p>c) la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.</p> <p>2. Progetto dell'intervento, sottoscritto dal soggetto attuatore o dal legale rappresentante, redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla pubblicazione della Regione Friuli Venezia Giulia "Arboricoltura da legno - Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni", consultabile e scaricabile dal link del portale regionale http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/allegati/14112013_Schede_AdL_x2x.pdf e consistente in:</p>

a) Scheda con le seguenti informazioni:

1. intestazione;
2. ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del terreno (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale);
3. compatibilità urbanistica, vincoli ambientali e paesaggistici, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento);
4. superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto);
5. descrizione dell'intervento (varietà/cloni impiegati e loro quantità; forma e dimensioni del sesto d'impianto);

b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, su base cartografica della Carta Tecnica Regionale Numerica;

c) planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare);

d) attestato di certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti (eventuale) e richiesta di adesione al sistema di certificazione.

3. Il piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato sulla base della seguente tabella:

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE	
TIPO DI INTERVENTO COLTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione infestante	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Potatura e forme di allevamento	
Durata del ciclo	
PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE	
Prodotto legnoso principale	
Prodotti legnosi secondari	
Altri prodotti / servizi	

4. L'attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione, qualora già in possesso del richiedente.

5. Nel caso di interventi di iniziale forestazione con superficie superiore a 20 ettari, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero della VIA.

6. Nel caso di interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro di aree Natura 2000, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della procedura di valutazione d'incidenza.

Impegni essenziali

1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:

<p>a) per il sottointervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013.</p> <p>b) per i sottointerventi b), c) e d) relativi alla realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi.</p>
<p>Impegni accessori</p> <p>1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 34 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:</p> <p>a) per il sottointervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione.</p>
<p>Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio</p> <p>I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della localizzazione dell'intervento, privilegiando gli interventi realizzati nelle aree agricole e nelle zone di tutela ambientale (aree protette e siti Natura 2000) • del tipo di beneficiario privilegiando i richiedenti che hanno già ottenuto la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti • tipologia e caratteristiche dell'operazione favorendo: <ul style="list-style-type: none"> ○ gli impianti, anche di estensione inferiore a 200 ha, realizzati con l'utilizzo esclusivo di specie arboree autoctone; ○ i progetti che prevedono, indipendentemente dall'estensione dell'intervento, una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie di intervento; ○ tra gli impianti a ciclo lungo, quelli di tipo policiclico permanente. • della presenza di strumenti di qualificazione delle metodologie produttive quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale. <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.11 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali (8.5)
Finalità
Il tipo di investimento è finalizzato al perseguimento, nelle foreste di proprietà pubblica e privata, di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e a sviluppare l'offerta di servizi ecosistemici nonché la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.
Beneficiari
1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) soggetti pubblici o privati, anche in forma associata; b) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
Costo minimo e massimo
1. Il costo minimo ammissibile è pari a € 3.000,00. 2. Il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
Sottointerventi ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili sottointerventi riguardanti il miglioramento della composizione e della struttura forestale, piantagioni e investimenti in servizi pubblici e nella fattispecie: a) passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste; b) conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme; c) passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica; d) ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure; e) impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo "bio-diverse" e per la creazione di un migliore microclima; f) strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici e investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo.
Requisiti specifici di ammissibilità
1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. 2. Le proprietà forestali interessate dalla realizzazione delle operazioni oggetto di sostegno sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumenti di pianificazione forestale equivalenti; diversamente il richiedente dimostra di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; le spese per la realizzazione delle operazioni relative a questo intervento sono sostenute solo successivamente all'approvazione del piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente. 3. Il sostegno previsto da questo intervento non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate. 4. I sottointerventi ammissibili presentano, in base al progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in pareggio.
Sottointerventi non ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

a) l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida; b) l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico; c) l'impianto di alberi di Natale.
Costi ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi cinque anni dalla piantagione; b) materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici di foreste; c) diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative; d) mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico; e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.
Costi non ammissibili
Non sono previsti costi non ammissibili specifici.
Tipo e aliquota di sostegno
L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante: a) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi; b) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA; c) la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. 2. nel caso degli interventi selvicolturali, PRFA ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 28/12/2012 n. 274. 3. nel caso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, documentazione recante i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (franco camionabile), che costituiscono le voci di spesa del PRFA, calcolate al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a prezzi correnti di mercato, riferiti all'anno di presentazione della domanda e desumibili dalla tabella "Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi" inserita nella specifica sezione successiva.
Impegni essenziali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.
Impegni accessori
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.
Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi

Tipo di assortimento	Abete rosso e bianco	Larice	Faggio
	€/m ³	€/m ³	€/m ³
A	138,46	194,30	111,82
B+	118,43	-	97,00
B >35	-	-	85,17
B	97,13	124,46	71,30
Br >35	-	-	86,00
Br	-	-	75,01
C+	89,12	-	62,50
C	76,77	93,40	67,45
D	61,57	83,69	-
S 10/23	53,44	55,00	-
S 24/30	80,61	76,21	-
Triturazione	33,04	32,81	-
Lungoni B	110,32	130,00	-
Lungoni C+	96,21	106,80	-
Lungo C	76,14	74,50	-
Bottoli B	76,72	80,99	-
Bottoli C	62,15	78,56	-
Legna da ardere	-	-	57,30

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- del possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
- del grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese;
- del possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali;
- delle caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste
- della localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.